

SENTENZA

Cassazione civile sez. III - 20/04/2022, n. 12647

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - est. Presidente -
Dott. DI FLORIO Antonella - Consigliere -
Dott. RUBINO Lina - Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
Dott. CRICENTI Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

L.R., (codice fiscale (OMISSIS)), rappresentata e difesa,
giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocata
Anna Lombardi Baiardini, del Foro di Perugia, presso il cui studio
e' elettivamente domiciliato in Perugia, Via Campo di Marte 6/D;
- ricorrente -

contro

IL MINISTERO DELL'INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis
dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via del Portoghesi
n. 12;

- resistente -

avverso il decreto del Tribunale di Perugia n. 5486/2018, pubblicato
il 7/11/2019.

Lette le conclusioni scritte rassegnate dal P.G. in data 27.7.2021,
che ha chiesto, all'esito di una accurata disamina della fattispecie
concreta, l'accoglimento del ricorso;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23 settembre
2021 dal Presidente, Dott. Giacomo Travaglino, la Corte:

PREMESSO IN FATTO

- che la signora L.R., nata in (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione
territoriale il riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 25 gennaio
2008, n. 25, art. 4, ed in particolare:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiata, D.Lgs. 19 novembre 2007, n.
251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della "protezione sussidiaria" di cui al D.Lgs. 19
novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi
umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile *ratione*
temporis);

- che la Commissione Territoriale ha rigettato l'istanza;

- che, avverso tale provvedimento, ella ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008,
n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Perugia, che lo ha rigettato con decreto reso in
data 7.11.2019;

- che, a sostegno della domanda di riconoscimento della protezione, la ricorrente,

comparendo personalmente in udienza dinanzi al giudice di primo grado, aveva dichiarato:

- di essere fuggita dal proprio Paese perché la sua famiglia voleva imporle, attraverso forme di violenza fisica e psichica (culminate in minacce di morte), il matrimonio con un uomo più anziano di lei di circa vent'anni;
- di essersi opposta al volere della famiglia - dopo un primo tentativo di assecondarne la volontà - in conseguenza delle differenze culturali con il futuro marito, uomo facoltoso e dalle molte conoscenze, che pretendeva di imporle di abbandonare il suo lavoro una volta sposati, e della inclinazione alla violenza del promesso sposo;
- di essere fuggita per tre volte di casa, tentando di interrompere la relazione, subendo perciò violenze fisiche da parte dell'ex fidanzato, cessate, in una particolare occasione, soltanto all'esito dell'intervento della polizia, chiamata da estranei che avevano assistito alla scena;
- di essersi rifugiata in un centro di accoglienza per tre giorni, invocando l'emissione di due ordini di protezione, l'uno nei confronti del padre, l'altro dell'ex fidanzato (ancora concordi nell'intento di forzarla al matrimonio), ottenendo temporaneamente soltanto il secondo;
- di essere rientrata presso la dimora familiare, dove veniva ripetutamente picchiata dalla madre;
- di aver subito ulteriori violenze da parte del padre, che la minacciava persino con armi da fuoco, peraltro detenute illegalmente;
- di aver denunciato il padre per tale possesso illegale, facendolo condannare alla pena alternativa di tre anni di detenzione ovvero di 2500 Euro di ammenda;
- di aver appreso della scarcerazione del padre a seguito del pagamento dell'ammenda da parte dell'ex fidanzato, il quale aveva preteso, in cambio, la celebrazione del matrimonio, fissando la data al 10 agosto del 2017;
- di essere nuovamente fuggita per sottrarsi al matrimonio forzato, riparando presso un convento di suore che l'avevano già accolta in passato, e che riuscivano a farla fuggire in Italia il giorno prima del matrimonio (come dimostrato dalla documentazione allegata agli atti dalla difesa).
- che, in via subordinata, aveva poi dedotto l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento, in suo favore, della protezione umanitaria, in considerazione della propria - oggettiva e grave - condizione di vulnerabilità;

che l'organo amministrativo toscano ha ritenuto il racconto "non adeguatamente circostanziato" e pertanto "non credibile", ma che, comunque, "lo Stato di provenienza aveva apprestato idonee forme di protezione";

- che il Tribunale, dopo aver ritenuto (a differenza della commissione territoriale) il racconto della richiedente asilo "intrinsecamente plausibile, coerente, privo di lacune logiche, scevro da vizi di contraddittorietà nella sostanziale linearità e uniformità della narrazione, oltre che riscontrato da articoli dei media locali (prodotti dal difensore) attestanti l'arresto del padre della ricorrente, e dalla dichiarazione scritta resa dalla responsabile dell'organizzazione religiosa presso la quale la ricorrente aveva trovato rifugio" ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di tutte le forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, alla luce della seguente motivazione:

1) "Può essere tralasciata ogni considerazione in merito alla status di rifugiato, in quanto non richiesta con il ricorso introduttivo";

2) Tale forma di protezione, ad ogni buon conto, non era "neppure astrattamente

ravvisabile";

3) La condizione personale della richiedente "fuggita dal proprio paese per sottrarsi ad un matrimonio non gradito impostole dalla famiglia di origine, non appariva riconducibile ad una situazione di persecuzione, essendo il matrimonio imposto non già per l'appartenenza ad un determinato genere, quanto in ragione di una pretesa soggezione della figlia all'autorità paterna";

4) Quanto alla protezione sussidiaria, "nel caso in esame, mancando la ravvisabilità di elementi riconducibili di cui alle lettere a) e c), viene, in tesi, in rilievo i soli profili di cui all'art. 14, lett. a) e b), laddove dovesse ritenersi che effettivamente la ricorrente fosse soggetta all'applicazione della regola consuetudinaria del Kanun, gravemente limitativa della libertà personale, rispetto alle quali lo Stato di provenienza non avesse apprestato alcuna forma di tutela";

5) Occorreva, dunque, valutare "l'effettiva sussistenza di una condizione di danno grave, ed effettivamente le fonti attestano come nelle aree rurali del nord dell'Albania sia tuttora diffusa l'applicazione consuetudinaria del codice del Kanun", così che "la posizione della donna risulta di estrema subalternità rispetto all'uomo, padre prima e marito poi: in modo ricorrente, si legge nelle fonti che la donna sia "niente altro che un otre da riempire";

6) Pur tuttavia, nel caso in esame risultava "carente, per un verso, la effettiva riconducibilità della vicenda in esame ad un'ipotesi di applicazione di detto codice", mentre, sotto altro aspetto, doveva registrarsi "un concreto intervento da parte delle autorità del paese di provenienza a tutela della ricorrente";

7) Inoltre, il riferimento al Kanun "era stato introdotto solamente nel ricorso introduttivo del giudizio, laddove nell'intervista condotta in sede amministrativa le minacce e le prevaricazioni patite dalla ricorrente erano ricondotte alla condotta di un fidanzato violento e di un padre autoritario";

8) Anche dall'esame condotto in sede giudiziale sarebbe poi emerso "che le prepotenze patite non derivassero dalla soggezione ad un sistema di regole generalmente condiviso da una comunità, quanto piuttosto da condotte che, ancorché prevaricatrici, manesche e sprezzanti, erano poste in essere da singoli, senza contare sulla forza di assoggettamento derivante dall'appartenenza a clan in faida";

9) Con riferimento alla conoscenza del Kanun, la ricorrente avrebbe poi risposto "in modo generico, senza indicare alcun elemento concreto che consentisse di ricondurre anche la sua vicenda all'osservanza di tale codice", e ciò pur essendo vero che, nel corso dell'esame, ella "aveva riferito di temere per il fratello trasferitosi in Francia quale possibile vittima di ritorsioni da parte degli amici dell'ex fidanzato": ma tale timore appariva "del tutto soggettivo e solamente ipotizzato", mentre il contenuto delle minacce che le venivano rivolte dai familiari per indurla al matrimonio "non contenevano riferimenti al rischio di paventate ritorsioni";

10) Benché il padre "avesse minacciato di ucciderla e poi di togliersi la vita, non era fatta alcuna allusione all'avvio di quel sistema di vendette personali conseguenti alla violazione della parola data secondo il codice del Kanun";

11) La storia narrata della giovane, pertanto, era "da ricondurre nell'ambito di una vicenda endofamiliare che, per quanto grave e allarmante (il padre deteneva illegalmente armi da fuoco) e gravi (il fidanzato si ubriacava e la picchiava, al pari dei genitori), non integrava l'ipotesi di danno grave", avendo ella ottenuto protezione da parte degli organi dello Stato, mentre "la determinazione di rivolgersi ad alcune religiose per abbandonare il Paese non appariva, a sua volta, riconducibile all'esposizione di un danno grave";

12) Quanto alla domanda di protezione umanitaria, "il fattivo intervento dello Stato e la predisposizione di un sistema di protezione adeguato non consentivano di ritenere che il

Paese di origine non assicurasse i presupposti per l'emancipazione dalla condizione di prevaricazione dalla famiglia di origine".

- che il provvedimento è stato impugnato per cassazione dall'odierno ricorrente sulla base di motivi di 2 censura;

- che il Ministero dell'interno non si è costituito in termini mediante controricorso.

OSSERVA IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente fondato.

1. Col primo motivo, si censura il decreto impugnato per violazione e falsa applicazione, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, art. 14, lett. a) e b); artt. 8, 25, 32, art. 35, comma 10; in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 18, ex art. 360 c.p.c., n. 3).

1.1. Il motivo merita pieno accoglimento, risultando il decreto impugnato affetto da inemendabili errori di diritto, da manifesta illogicità, da insanabile contraddittorietà della motivazione, tanto da renderne il relativo iter argomentativo ben più che meramente apparente.

2. Manifestamente contraria a diritto risulta, in limine, l'affermazione secondo la quale andava tralasciata ogni considerazione in merito allo status di rifugiata in quanto forma di protezione non richiesta ("oltre che, in astratto, nemmeno ravvisabile": sul punto, amplius, infra), essendo, viceversa, applicabile il principio di diritto (Cass. 8819(2020) a mente del quale, "qualora l'originario petitum introdotto dinanzi al tribunale risulti specificamente circoscritto alle (sole) forme di protezione sussidiaria e/o umanitaria, il giudice ha, comunque, l'obbligo di valutare anche la possibilità di riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato, ove ne ricorrano i presupposti, qualora i fatti storici adottati a fondamento dell'istanza risultino pertinenti a quella forma di protezione, vertendosi, nella specie, in tema di domande autodeterminate avente ad oggetto diritti fondamentali. In tema di richiesta di asilo, difatti, ciò che rileva non è l'indicazione precisa del nomen iuris della fattispecie di protezione internazionale che s'invoca, ma esclusivamente la prospettazione di una situazione che possa configurare il rifugio politico o la protezione sussidiaria (sulla legittimità dell'esame delle varie forme di protezione sussidiaria, sebbene non specificamente indicate, già Cass. n. 14998 del 2015). Il principio va ulteriormente specificato nel senso che tale regola processuale non cambia pur in presenza di una espressa limitazione della domanda di protezione internazionale ad alcune soltanto delle sue possibili forme, poiché tale limitazione non può assumere il significato di una rinuncia tacita a quella non richiesta, sempre che i fatti esposti con l'atto introduttivo del giudizio siano rilevanti e pertinenti rispetto alla fattispecie non espressamente invocata".

3. Del pari contraria a diritto risulta la motivazione del decreto impugnato nella parte in cui si ritiene di ricondurre il racconto della richiedente asilo (della cui credibilità pur si mostra di non dubitare) ad una semplice "vicenda endofamiliare". Come già affermato da questa Corte in casi analoghi (Cass. 12333/2017 e, più di recente e più specificamente, Cass. 16172/2021), la violenza fisica e psichica esercitata su di una donna per costringerla al matrimonio, lungi dal rappresentare una vicenda di tipo meramente privatistico, rappresenta, per converso, una ipotesi paradigmatica di violenza di genere, a più forte ragione nel caso in cui i comportamenti tenuti da padri e futuri mariti si conformino perfettamente, come nel caso di specie, ad un codice di comportamento (in Albania, il cd. Kanun) che lo stesso tribunale significativamente mostra di considerare nei suoi poliedrici aspetti, senza, peraltro, trarne le ovvie conseguenze (ma anzi, dubitando immotivatamente della sua applicazione sol perché la richiedente asilo aveva fornito risposte "generiche" in proposito) a mente delle quali proprio a quel codice di comportamento - il cui principio fondamentale può icasticamente riassumersi in una concezione della donna "da riempire come un otre" - venivano indiscutibilmente improntate le incessanti violenze, fisiche e psichiche, subite da una giovane donna che pure aveva trovato l'ammirevole coraggio di sottrarsi ad un destino brutalmente già scritto in sua vece, fino al punto di trovare la forza di

denunciare e far arrestare il padre - anche se, a seguito dell'intervento del potente e facoltoso "promesso sposo", nulla sarebbe mutato nella sua futura storia di sposa coatta, al di là ed a prescindere da qualsivoglia intervento dell'autorità.

3.1. I gravi e inemendabili vizi da cui risulta affetta, in parte qua, la motivazione della sentenza impugnata sono rappresentati dall'aver il Tribunale totalmente ignorato, in subjecta materia, tanto un articolato disposto normativo, quanto i principi costantemente affermati da questo giudice di legittimità, alla luce dei quali il matrimonio imposto (cui, nella specie, si aggiungevano specifici atti di violenza, fisica e psichica) costituisce motivo indiscutibile di riconoscimento di protezione internazionale (potendosi al più discutere della forma di protezione maggiore da riservare alla richiedente asilo).

3.2. La inemendabile contraddittorietà della motivazione - che si colloca ben al di sotto della soglia dell'apparenza - è costituita:

- dall'aver ritenuto decisiva la circostanza della iniziale protezione statale offerta alla ricorrente, senza considerare gli sviluppi successivi della vicenda, che l'avrebbero condotta dapprima a rifugiarsi presso un convento, e di lì poi fuggire in Italia il giorno prima delle nozze ormai irrevocabilmente fissate dal padre e dal promesso sposo;

- dalla esclusione dell'ipotesi che l'istante rientrasse nella categoria di soggetti meritevoli di protezione per esserne stati irrimediabilmente lesi diritti fondamentali per il solo fatto che ella avesse ottenuto un temporaneo (quanto del tutto inefficace, alla luce delle vicende successive) provvedimento di tutela da parte dell'autorità;

- dall'aver ritenuto non ricompresa tra i soggetti beneficiari della protezione internazionale la ricorrente, pur riconoscendosi, in astratto, che tale categoria ricomprendeva i soggetti impossibilitati ad autodeterminarsi anche nelle scelte più elementari nel proprio Paese (tra le quali quella di amare e di sposare un uomo scelto liberamente e non imposto con la violenza da altri, né quella di non soggiacere a ripetute violenze e minacce da parte della famiglia e del "promesso sposo");

- dall'aver dubitato, sul piano processuale, dell'ammissibilità dell'allegazione difensiva relativa alla legge tradizionale del Kanun, non evocata in sede di audizione amministrativa, volta che (come già affermato da questa Corte) la funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale deve ritenersi quella - del tutto autonoma rispetto alla precedente procedura amministrativa, della quale esso non costituisce in alcun modo prosecuzione impugnatoria - di accertare, secondo criteri legislativamente predeterminati, la sussistenza o meno del diritto al riconoscimento di una delle tre forme di asilo, onde il compito del giudice chiamato alla tutela di diritti fondamentali della persona appare funzionale - anche al di là ed a prescindere da quanto accaduto dinanzi alla Commissione territoriale - alla complessiva raccolta, accurata e qualitativa, delle predette informazioni, ivi comprese le nuove allegazioni difensive, per le quali non è conforme a diritto discorrere di preclusioni di sorta (Cass. 8819/2020);

- dall'aver immotivatamente dubitato dell'applicazione di tale consuetudine nel caso di specie, fondando il proprio convincimento esclusivamente sulla pretesa "genericità" delle risposte offerte dalla giovane sull'argomento, in stridente contraddizione con tutto il tessuto narrativo (pur ritenuto credibile) offerto dalla richiedente asilo, univocamente dimostrativo, per converso, dell'applicazione, nel caso di specie, proprio di quelle regole tribali nei confronti di una donna in quanto tale;

- dal non aver applicato il consolidato principio di diritto a mente del quale la violenza di genere (quale il matrimonio imposto e la reiterata violenza fisica e psichica consumata ai danni di una donna) rientra, ipso facto, tra le ipotesi di riconoscimento della protezione internazionale (oltre alle pronunce già citate, Cass. 15466/2014, Cass. 25873/2013, Cass. 25463/2016, Cass. 28152/2017);

- dall'aver del tutto ignorato le norme contenute nella Convenzione di Istanbul del 2011, ratificata ed entrata in vigore in Italia il 27.6.2013: l'art. 3 della Convenzione definisce la

violenza nei confronti delle donne in termini di violazione dei diritti umani e di forma di discriminazione, comprendenti tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà; l'art. 37 dispone che le Parti (firmatarie della Convenzione) adottano le misure legislative necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto a contrarre matrimonio; l'art. 60 prevede che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come forma di persecuzione: le parti si accertano che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che, nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato" (un capitolo specifico della Convenzione di Istanbul è dedicato a donne migranti e richiedenti asilo quali persone particolarmente esposte alla violenza di genere: la Convenzione fornisce agli Stati aderenti indicazioni precise per prevenire e perseguire le diverse forme di violenza di genere, riconosce la violenza sessuale e comunque di genere come una forma di persecuzione ai sensi della Convenzione di Ginevra, impone di prendere in considerazione tale violenza anche nelle forme complementari di protezione, quali la protezione sussidiaria);

- dal non aver dato rilievo ai principi affermati da questa stessa Corte con le sentenze 28152/2017 e 12333/2017, contenenti un esplicito richiamo alle disposizioni (definite "di soft law") delle linee guida dell'UNHCR sulla persecuzione basata sul genere: nel caso esaminato con la prima delle sentenze citate, è stato affermato che "la richiedente asilo si era rifiutata di rispettare la consuetudine del proprio villaggio, subendo la persecuzione da parte del cognato che la rivendicava in sposa. Non c'è dubbio che la ricorrente sia stata vittima di una persecuzione personale e diretta per l'appartenenza ad un gruppo sociale (ovvero in quanto donna) nella forma di atti specificamente diretti contro un genere sessuale (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, comma 2, lett. f))" - non essendo mai storicamente emerse vicende di richieste protezione internazionale nelle quali il soggetto perseguitato da istanze matrimoniali femminili fosse un uomo;

- dal non aver considerato come, alla luce di tali premesse, e in applicazione delle linee guida dell'UNHCR (Linee Guida sulla Protezione Internazionale n. 1, La persecuzione di genere nel contesto dell'art. 1A(2), della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, della Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne (CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979), della più volte citata Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica, delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, non sia revocabile in dubbio che la ricorrente sia stata vittima di violenza di genere, erroneamente ricondotta, nella specie, "nell'ambito di una vicenda endofamiliare", pur definita dallo stesso collegio "grave e allarmante", eppure tale "da non integrare l'ipotesi di danno grave";

- dal non aver considerato (seppur la definizione di rifugiato di cui agli artt. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra del 1951 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e), non preveda espressamente l'appartenenza di genere tra le cause di persecuzione) come una prima integrazione della disciplina sull'asilo in relazione al genere sia stata fornita proprio dalle poc'anzi citate Linee Guida dell'UNHCR sulla persecuzione di genere nel contesto dell'art. 1 (2) della Convenzione del 1951, con le quali si evidenzia la necessità di interpretare la disciplina dell'asilo anche in un'ottica di genere, che deve essere inteso come status di appartenenza sociale, economica e culturale, con la conseguenza che l'appartenenza di genere ben possa (ed anzi debba) essere considerata, in determinate condizioni, come riferibile "ad un particolare gruppo sociale" che può essere oggetto di persecuzioni già ai sensi dell'art. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra;

- dal non aver considerato che il genere e il sesso della richiedente asilo sono esplicitamente menzionati come elementi di cui è necessario tenere conto nella definizione di persecuzione per "appartenenza a un particolare gruppo sociale" (Direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le

persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta). Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, tra i motivi di persecuzione, riconosce gli atti di violenza fisica o psichica, e l'art. 19, comma 2 e art. 3, comma 3, lett. c) del cd. Decreto Qualifiche impongono l'analisi della situazione individuale al fine di rilevare eventuali vulnerabilità quali, tra le altre, l'aver subito torture e violenze sessuali, fisiche o psichiche.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, analizzate le disposizioni normative e le linee guida interpretative in una con le fonti relative alla condizione delle donne in Albania (e tra esse il rapporto annuale 2017/2018 di Amnesty International sulla inadeguatezza delle misure di protezione delle donne dalla violenza domestica, citato a folio 12 del ricorso) e con le dichiarazioni della ricorrente, il giudice del rinvio dovrà riesaminare radicalmente i fatti, applicando i principi di diritto che precedono per stabilire se, in caso di rientro nel Paese di origine, esista la certezza, la probabilità, o anche il solo rischio, per la richiedente asilo, di subire nuovamente atti di violenza di genere, per aver opposto, nell'esercizio della sua fondamentale libertà di autodeterminazione, un rifiuto ad un matrimonio combinato, subendo, di conseguenza, atti di violenza fisica e psichica, di cui pure si mostrano consapevoli le tre componenti del collegio perugino.

5. Il secondo motivo, che lamenta (a sua volta, del tutto fondatamente, attesa la sostanziale inesistenza della motivazione in parte qua) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 e comma 1, n. 1, artt. 18, e 32 (ex art. c.p.c., nn. 3 e 5), è assorbito dall'accoglimento della prima censura.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia il procedimento al Tribunale di Perugia, che, in diversa composizione, farà applicazione dei principi di diritto suesposti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2022